

(N. 200)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1963

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 30 luglio 1959, n. 623, furono dettate norme intese ad incoraggiare, mediante il credito agevolato, l'investimento in mezzi produttivi da parte delle piccole e medie industrie, al fine di potenziare le loro attrezzature, sia con l'installazione di nuovi impianti e sia con l'ampliamento di quelli esistenti e con il loro ammodernamento.

Non v'è dubbio che tale provvedimento abbia avuto il successo desiderato, in quanto esso ha concorso notevolmente, non solo all'aumento della capacità produttiva delle piccole e medie industrie, ma altresì al miglioramento dei loro prodotti, alla riduzione e al contenimento dei costi di produzione e soprattutto all'assorbimento di mano d'opera disoccupata e sottoccupata.

Di ciò è stato dato atto in numerose occasioni, e lo stesso Parlamento ha avuto modo di prendere conoscenza dei risultati raggiunti, ogni qualvolta si è trattato di aumentare i fondi assegnati o di prorogare i termini di scadenza, già in precedenza previsti, oltrechè in sede di discussione di bilancio.

Attualmente sono state ammesse a contributo ben 8.956 nuove iniziative industriali per un importo di finanziamenti di lire 693.791.000.000, e conseguentemente per un importo di investimenti complessivi almeno doppio di quello sopraindicato per i finanziamenti.

Da ultimo, lo stesso Parlamento ha riconosciuto la necessità di prorogare ancora di un anno detti termini e, in effetti, con la

legge 14 agosto 1963, n. 1065, il termine per la presentazione delle domande agli Istituti finanziatori è stato prorogato al 30 giugno 1964 e quello per la stipulazione dei relativi contratti di mutuo, al 31 dicembre 1964.

Peraltro, perchè tale disposizione possa raggiungere gli scopi voluti, occorre che i fondi stanziati siano adeguatamente aumentati, sì da poter far fronte all'onere incombente sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio dalla concessione che dovrà essere fatta dei contributi previsti dalla legge in parola.

Sono, infatti, tuttora giacenti in attesa di esame, presso il Ministero predetto, circa 1.400 domande di contributo, per un importo di circa 170 miliardi. Inoltre, al 30 giugno 1963 risultavano giacenti presso gli Istituti di credito n. 3.458 domande di finanziamento, per un importo di lire 698 miliardi, sempre ai sensi della legge n. 623.

Ora, con l'ultimo stanziamento, di cui alla citata legge n. 1065, sarà possibile fron-

teggiare solo in parte le esigenze derivanti dalle domande pervenute al Ministero, mentre non sarà possibile dare accoglimento a domande di contributo già pervenute per lo importo complessivo di lire 140 miliardi, ed a tutte quelle che continueranno a pervenire durante il corrente anno e tutto il 1964, per effetto della sopraindicata proroga.

Ciò posto, se non si vuole arrestare il promettente ritmo di sviluppo industriale, specie nel Mezzogiorno, realizzatosi per effetto delle citate norme legislative, pur tenuto conto delle attuali esigenze del bilancio statale, è evidente che occorra urgentemente procedere ad un nuovo stanziamento, che, in considerazione dell'imponente massa delle domande di contributo, non può essere fissato in una cifra minore di 3 miliardi all'anno per 15 anni.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1977-78.

Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.